

**ESTRATTO DEL PATTO DI SINDACATO TRA TUTTI I COMPONENTI DELLE FAMIGLIE
BERTONI AVENTE PER OGGETTO UNA QUOTA COMPLESSIVA PARI AL 50,20% DEL
CAPITALE DI CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.**

- Maria Grazia Bertoni, Giorgio Bardini (“GRUPPO FAMILIARE A”) da una parte;
- Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni, (“GRUPPO FAMILIARE B”) dall’altra parte

Premesse

In data 16 Luglio 2010 è stato sottoscritto un nuovo patto tra Maria Grazia Bertoni, suo figlio Giorgio Bardini (“Gruppo Familiare A”) da una parte e Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo, Mario, Angela Bertoni (“Gruppo Familiare B”) dall’altra avente per oggetto n. 16.696.181 azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

Si rende noto infine che al 31/12/12 nessun sottoscrittore ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/12.

Il presente estratto accoglie nei prospetti sotto indicati il numero delle “azioni non conferite al sindacato” risultanti dal libro soci aggiornato alla data del 29/01/2013.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (qui di seguito il “Patto”) di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al Patto	Numero azioni conferite al sindacato	% su azioni conferite	% su azioni emesse	Numero azioni non conferite al sindacato (****)
Maria Grazia Bertoni	4.348.091	26,04	13,07	1.395.500

Giorgio Bardini (*)	4.000.000	23,96	12,03	83.510
Tot. Gruppo fam. A	8.348.091	50,00	25,10	1.479.010

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al Patto	Numero azioni conferite al sindacato	% su azioni conferite	% su azioni emesse	Numero azioni non conferite al sindacato (****)
Francesco Bertoni	5.513.729	33,02	16,58	13
Giuseppina Morè(**)	—	--	—	
Mario Bertoni (***)	944.788	5,66	2,84	580.041
Angela Bertoni (***)	944.787	5,66	2,84	579.042
Carlo Bertoni (***)	944.786	5,66	2,84	599.042
Tot. Gruppo fam. B	8.348.090	50,00	25,10	1.758.138

TOTALE	16.696.181	100	50,20	3.237.148
---------------	-------------------	------------	--------------	------------------

(*) *Giorgio Bardini, con atto del 16./07/2011 ha ricevuto in donazione dalla madre Maria Grazia Bertoni la nuda proprietà di n. 4.000.000 azioni CSP. Maria Grazia Bertoni ha sottoscritto il presente patto anche in quanto detentrica del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle n. 4.000.000 azioni donate al figlio Giorgio.*

(**) *Morè Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrica del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Mario, Angela Carlo Bertoni in parti uguali.*

(***) *Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660, 614.660 azioni.*

(****) *numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 29/01/2013.*

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d'opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d'opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20.

Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrare dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d'opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L'ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l'autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

- Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Maria Grazia Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Maria Grazia Bertoni sarà automaticamente sostituita da Giorgio Bardini.
- L'altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.
- Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d'accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina

di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

- a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale (quali l'emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;
- b) proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;
- c) designare le persone da proporre all'assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;
- d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea dei soci.

Per l'assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell'organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d'accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell'assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l'assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell'assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all'atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all'assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2012 (*). Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notificano il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente della direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

Al 31/12/12 nessun sottoscrittore ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/12.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l'accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

(*) Il patto è stato originariamente stipulato in data 2 Giugno 1997 e successivamente rinnovato. In data 16/07/2010 è stato sottoscritto un nuovo patto parasociale.

* * *

Il Presidente del Patto

Dottor Mauro Marongiu

29 Gennaio 2013